PSPS01000G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005314 - 01/09/2021 - C06 - U

POLO SCOLASTICO 2 "TORELLI"

Liceo Scientifico Statale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU)
sede staccata - Via Gramsci 89 – 61045 PERGOLA (PU)
Segreteria Fano 0721/800809 - Segreteria Pergola 0721/735528
www.liceotorelli.edu.it -- Cod. fisc. 81003870417
e-mail: psps01000g@istruzione.it - psps01000g@pec.istruzione.it

Al personale scolastico,
Ai responsabili genitoriali,
Agli studenti,
A tutti coloro che accedono ai locali dell'istituto,
Al D.S.G.A.,
All'Albo pretorio,
Al Sito web.

Oggetto: Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID – 19 – A.S. 2021/2022.

IL DIRIGENTE

- **VISTA** la Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali N. 900 del 18.08.2021;
  (Testo reperibile al link:
  https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000900.18-08-2021.pdf/aa60f318-73db-7629-5092-773d701782be?version=1.0&t=1629311897066)
- **VISTO** il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali. (Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali – Atto N. 21 del 14.08.2021);
  (Testo reperibile al link:
  https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566) - ***[d'ora in poi PNS]***

invita le SS.LL. a prendere visione dei documenti indicati e, per quanto di competenza a questa istituzione scolastica,

DECRETA

Art. 1 - Certificazione verde COVID – 19 per il personale scolastico

Ai sensi dell'art. 1 c. 6 del D.L. N. 111/2021 tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute N. 35309 del 04/08/2021.

Art. 2 – Tamponi diagnostici per il personale scolastico in condizioni di fragilità

Parte delle risorse economiche assegnate a questa istituzione, da parte del Ministero dell'istruzione, per affrontare l'emergenza sanitaria, potrà essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021). Tale previsione potrà trovare attuazione solo a seguito della stipula di una specifica convenzione con l'ASL, in base a successive e precise indicazioni ministeriali.

Art. 3 – Commissione per l'aggiornamento del protocollo di istituto contro il contagio

In sede collegiale (Collegio Docenti – ***d'ora in poi C.D.***) è costituita una specifica commissione, presieduta dal Dirigente e composta almeno dai responsabili di plesso, dai collaboratori del Dirigente e con il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [***d'ora in poi RLS***] e della Rappresentanza Sindacale Unitaria [***d'ora in poi RSU***] che, entro l'inizio delle lezioni, aggiorna, sulla base delle indicazioni riportate nel PNS, il protocollo di istituto, adottato nel precedente A.S., contenente tutte le misure di prevenzione alla diffusione del contagio del COVID-19. Tutte le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio contagio sono tempestivamente comunicate alle famiglie, agli studenti ed ai lavoratori della scuola, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale. Fino alla data di pubblicazione del protocollo aggiornato, restano in vigore tutte le misure riportate nel Protocollo di Sicurezza adottato nel precedente anno scolastico. (**ALLEGATO N.1**).

Art. 4 – Referenti COVID di istituto

I Responsabili di plesso sono individuati come Referenti COVID d'istituto, per ciascuna sede. In sede collegiale (C.D.) e nella specifica riunione di inizio anno con il personale ATA possono essere individuate ulteriori figure di supporto ai referenti.

Art. 5 – Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (ex DLgs 81/08)

Il Dirigente, entro l'inizio delle lezioni, avvia il confronto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [***d'ora in poi RSPP***], con il Medico Competente [***d'ora in poi MC***] ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza [***d'ora in poi RLS***] per l'eventuale integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi [***d'ora in poi DVR***].

Art. 6 - Attività di informazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico

La Commissione di cui all'Art. 3, entro l'inizio delle lezioni, pianifica e programma attività di informazione, formazione e aggiornamento, rivolte al personale scolastico, sulle procedure riportate nel PNS nonché in materia di COVID;

Art. 7 – Riunione di confronto sui punti del protocollo d'intesa nazionale

Il Dirigente convoca, entro l'inizio delle lezioni, una riunione di confronto con le rappresentanze sindacali, il RLS ed il RSPP sui punti del PNS, al fine di condividere, informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

Art. 8 – Attuazione del protocollo d'intesa nazionale

E' data attuazione al PNS con le disposizioni contenute nel presente decreto dirigenziale ed il conseguente aggiornamento del protocollo di istituto di cui all'Art. 3.

Art. 9 – Informativa sulle regole fondamentali di igiene

Il Dirigente, esercente le funzioni di datore di lavoro, con le disposizioni contenute nel presente decreto ed il conseguente aggiornamento del protocollo di istituto di cui all'Art. 3, informa tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;

Art. 10 – Integrazione ed aggiornamento del Patto di corresponsabilità educativa

E' costituita, in sede collegiale (C.D.) una specifica commissione, presieduta dal Dirigente, chiamata, entro l'inizio delle lezioni, all'eventuale integrazione ed aggiornamento del Patto di corresponsabilità educativa vigente per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia;

Art. 11 – Obblighi informativi e di prevenzione e contrasto al contagio da parte dei lavoratori

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente o uno dei suoi collaboratori, di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto. Tutto il personale scolastico deve rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione, in questa istituzione scolastica, delle prescrizioni contenute nel presente decreto e nel PNS determina, per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 – Informativa sulle disposizioni delle autorità per chiunque entri nei locali dell'istituto

Con le disposizioni contenute nel presente decreto, il conseguente aggiornamento del protocollo di istituto di cui all'Art. 3 e con successive specifiche comunicazioni, il Dirigente informa, chiunque entri nei locali dell'Istituto, circa le disposizioni delle Autorità. Qualsiasi comunicazione è pubblicata sul sito web istituzionale. In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

Art. 13 – Regole per evitare assembramenti nei locali scolastici

La commissione di cui all'Art. 3 pianifica e programma, entro l'inizio delle lezioni, eventuali adeguamenti e integrazioni della segnaletica esistente ed una campagna di sensibilizzazione ed informazione per comunicare, alla comunità scolastica, le regole da rispettare per evitare assembramenti. Il protocollo d'istituto di cui all'Art. 3, che integra il regolamento di istituto, nel caso di file per l'entrata e l'uscita dagli edifici scolastici, specifica la loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

La commissione di cui all'Art. 3, aggiorna il protocollo d'istituto, in collaborazione con la commissione orario, per disciplinare le modalità che regolano tali momenti, con l'eventuale previsione, ove opportuno, di ingressi/uscite a orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

Art. 14 – Rientro a scuola del personale e degli studenti risultati positivi al COVID-19

Il rientro a scuola del personale e degli studenti risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 15 – Accesso ai visitatori

E' ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, devono sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e nell'apposito disciplinare interno vigente dal precedente A.S., adottato dal Dirigente scolastico, sentiti il RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalle strutture;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura, se necessario, attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Art. 16 – Disposizioni relative alla pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi [***d'ora in poi DSGA***], già dal 1^ Settembre 2021, in qualità di responsabile per il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario [***d'ora in poi personale ATA***], attraverso specifici Ordini di Servizio ai Collaboratori Scolastici [**d'ora in poi CS**] in servizio nei plessi, in attesa dell'adozione del Piano delle Attività del personale ATA, assicura la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 20202. Nel piano di pulizia sono inclusi almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, si provvede a:

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. La pulizia dei servizi igienici è eseguita almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19".

Art. 17 – Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale (DPI)

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dal DVR e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno della scuola. Il DSGA provvede affinché siano indicate le modalità di dismissione dei DPI non più utilizzabili, che devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Studenti: A prescindere dalla situazione epidemiologica, il DPI previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Personale della scuola: Il DPI previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con alunni con disabilità, ove necessario, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore può usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si deve tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

Art. 18 – Disposizioni relative alla misura del distanziamento

E' disposto il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene, anche in zona bianca, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Qualora non si rendesse possibile tale disposizione è necessario l'impiego delle mascherine chirurgiche. I responsabili di plesso verificano, prima dell'inizio delle lezioni, il rispetto di tali previsioni in ciascun ambiente della sede.

Art. 19 – Disposizioni relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

Il Referente dei PCTO verifica, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Art. 20 – Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni è limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Tutti gli spazi comuni sono costantemente ventilati con specifici dispositivi di sanificazione acquistati ed installati nel precedente anno scolastico. Ove non presenti i dispositivi di ventilazione e sanificazione è necessario ricorrere all'areazione naturale mediante l'apertura di

finestre. Il DSGA, attraverso specifici ordini di servizio ai CS verifica il costante adempimento di tale disposizione.
L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.
L'ingresso e l'uscita negli spazi comuni sono organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti (indicazione della capienza massima). All'ingresso di qualsiasi locale e ambiente comune è confermata la presenza di stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita con dispenser contenente gel igienizzante. E' possibile accedere all'area di distribuzione di bevande e snack solo in assenza di altre persone che stanno già usufruendo del servizio. Prima di toccare il distributore è richiesta l'igienizzazione delle mani, mediante gel collocato nelle adiacenze. I prodotti prelevati devono essere consumati in altro luogo, non adiacente ai distributori, mantenendo la distanza di sicurezza da qualsiasi altra persona, che dovrà necessariamente, in quel momento, indossare un DPI. Non è consentita la consumazione contemporanea di bevande e snack, nello stesso ambiente, per due o più persone.

Art. 21 – Disposizioni relative all'aerazione degli spazi

In tutti gli spazi dell'istituto è garantito un buon ricambio dell'aria, mediante l'impiego degli specifici dispositivi acquistati dall'istituto nel precedente anno scolastico e/o mediante l'apertura periodica delle finestre. Per quanto possibile, in base al locale, è necessario consentire un costante e continuo ingresso di aria esterna.

Art. 22 – Uso dei locali esterni all'istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni

Le attività didattiche possono essere realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, solo se gli Enti locali e/o i titolari della locazione, certificano l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
I locali scolastici, come le palestre, possono essere utilizzati da soggetti esterni, solo se il territorio risulta collocato in zona bianca. In tale ipotesi deve essere assicurato comunque il rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 111/2021 ed i soggetti esterni devono garantire un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

Art. 23 – Supporto psicologico, pedagogico, pedagogico-educativo

Il Dirigente invita tutti i docenti al rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, mediante un costante confronto anche a distanza. L'istituto, anche per il corrente anno scolastico, fa ricorso a specialisti incaricati per azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.
Le azioni indicate escludono comunque interventi di tipo clinico.

Art. 24 – Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico

In base a quanto indicato nel PNS, riportato in seguito, nel presente articolo, sono confermate tutte le procedure adottate nel precedente anno scolastico. - ***PNS:***
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento

raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.
La procedura di gestione per una persona sintomatica a scuola, già in adozione nel precedente anno scolastico, è riportata nell'**ALLEGATO N. 2** al presente decreto e resta in vigore fino all'aggiornamento del Protocollo di sicurezza di istituto.

Art. 25 – Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competenze e RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il RLS nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente, nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 26 - Durata delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel presente decreto e nel conseguente protocollo di istituto, di cui all'Art. 3, si applicano nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Art. 27 - Vigilanza sull'adempimento, sull'attuazione e sul rispetto delle disposizioni indicate

Per quanto di rispettiva competenza, la vigilanza sul puntuale rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto e sul conseguente protocollo di istituto di cui all'Art. 3 è affidato al DSGA, ai responsabili dei plessi (Referenti COVID) ed alle figure di supporto ai referenti COVID.
Qualsiasi criticità inerente all'adempimento, all'attuazione ed al rispetto di quanto contenuto nel presente e nei documenti indicati nello stesso dovrà essere tempestivamente segnalata al Dirigente per gli opportuni interventi di sua competenza.

Art. 28 - Indicazioni finali

Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto potranno essere suscettibili di modifiche ed integrazioni a seguito di specifiche disposizioni e indicazioni ministeriali, governative e delle autorità competenti.

Art. 29 - Notifica delle disposizioni

Il presente decreto dirigenziale si intende notificato a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Ing. Raffaele Balzano

POLO SCOLASTICO GIACOMO TORELLI FANO (PU) n. 2

ALLEGATO N. 2
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sinto- mo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

• L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

• Il referente scolastico per COVID-19 o l'addetto alla segreteria didattica deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

• Ospitare lo studente in una stanza dedicata o in un'area di isolamento (infermeria).

• Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

• Il minore non è lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

• Far indossare una mascherina chirurgica allo studente.

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

• I genitori dell'alunno devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

• Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

• Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

• Se il test è positivo, il DdP notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia piu adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS- CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente puo rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionale.

In caso di assenza di attestazione rilasciata da medico si richiede autocertificazione del genitore.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP .
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore puo rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di so- pra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP .
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore puo rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

◦ Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi:

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura:

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Collaborare con il DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico

- individuati come contatti stretti del caso confermato COVID- 19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.